



PROMEMORIA

Segretariato generale della CDPE, Dipartimento Diritto, 11.7.2018

Esigenze riguardo alle competenze linguistiche

Le/i richiedenti con un diploma d'insegnamento o un diploma in pedagogia speciale, logopedia o terapia psicomotoria devono disporre di ottime competenze linguistiche, praticamente a livello di lingua materna, in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco o francese) poiché la lingua è lo strumento principale per svolgere la professione. Questo strumento di comunicazione deve essere padroneggiato dalle/dai richiedenti, in modo flessibile e diversificato in molteplici situazioni.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento dei diplomi, le/i richiedenti devono quindi certificare delle competenze linguistiche sufficienti in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco o francese). Come prova, per sufficienti conoscenze linguistiche in italiano, tedesco o francese, è richiesto un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale che corrisponda al livello di riferimento C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Questo diploma può essere ottenuto anche all'estero.

Le/i richiedenti la cui lingua materna coincide con una lingua nazionale svizzera e/o hanno assolto in regioni di lingua italiana, francese o tedesca tutta la loro formazione professionale (per i diplomi d'insegnamento: studio scientifico e formazione pratica pedagogica professionale), non devono, di regola, presentare un diploma ufficiale di lingua. La CDPE si riserva comunque la possibilità di richiedere, in singoli casi motivati, un diploma ufficiale di lingua.

Gli insegnanti del livello secondario I e delle scuole di maturità che si limitano ad insegnare una lingua straniera diversa da una lingua nazionale (per esempio inglese o spagnolo) e quindi l'insegnamento non deve essere svolto obbligatoriamente in una lingua nazionale, devono certificare una conoscenza linguistica dell'italiano, tedesco o francese con un diploma di lingua che corrisponda al livello di riferimento B2 del QCER.

Momento della presentazione del diploma di lingua

Nei seguenti casi, il diploma di lingua può essere presentato nel corso del procedimento, cioè *nel termine di 2 anni a decorrere dall'inoltro della domanda* (la proroga del termine è esclusa!):

- diploma che proviene da uno Stato dell'UE o dell'AELS
- diploma che proviene da uno Stato terzo, quando la persona richiedente ha già un impiego in Svizzera nella corrispondente professione, per lo svolgimento della quale è indispensabile un riconoscimento da parte della CDPE.

Nel seguente caso, il diploma di lingua deve assolutamente essere presentato già al momento dell'inoltro della domanda di riconoscimento:

- diploma che proviene da uno Stato terzo, quando la persona richiedente non ha un impiego in Svizzera nella corrispondente professione, per lo svolgimento della quale è indispensabile un riconoscimento da parte della CDPE

Se il termine stabilito non è rispettato, il procedimento viene archiviato. La proroga del termine è esclusa.

Esame della competenza linguistica per professioni pedagogiche

Il centro di competenza per la formazione continua dell'Istituto di Traduzione e Interpretazione (IUED) dell'Università di Scienze Applicate Zurigo (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW), offre un test linguistico per professioni pedagogiche in italiano, francese o tedesco che è stato preparato apposta per esaminare le conoscenze linguistiche come richieste dalla CDPE agli insegnanti. Più ampie informazioni in merito a questo test sono ottenibili presso la Fachstelle Weiterbildung, weiterbildung.linguistik@zhaw.ch, telefono +41 (0)58 934 61 61.